

CORTE D'APPELLO DI CATANZARO, Sez. lav., 20 gennaio 2005, n. 63.

Pres. R. Greco, Cons. A. Ammirata, Cons. Rel. G. Valea

Amministrazione Provinciale di Cosenza (Avv. Antonella Gentile)

c. MIUR (Avv. Distr. dello St. di Catanzaro) e F. B. (Prof. Avv. Vincenzo Ferrari)

Personale ATA Istruzione – Passaggio dai ruoli provinciali ai ruoli statali – Mancata corrispondenza tra profili professionali – Opzione di permanenza nei ruoli provinciali – Legittimità (L. 03 maggio 1999 n. 124, art. 8)

Il lavoratore del personale ATA dell'istruzione dipendente da amministrazione provinciale e destinato al passaggio nei ruoli dello Stato ha diritto ad esercitare l'opzione di permanenza nell'ente di appartenenza ove tra profilo professionale d'origine e profilo professionale di destinazione non vi sia corrispondenza

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 28 gennaio 2003, l'Amministrazione Provinciale di C. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Rossano, giudice del lavoro, pronunciata in data 12 dicembre 2000, con la quale è stato dichiarato il diritto di B. a rimanere nei ruoli della stessa amministrazione per effetto dell'esercizio dell'opzione ex articolo 8, comma secondo, della legge numero 124/1999.

Deduceva l'ente appellante, con l'atto di gravame, che, nonostante l'adozione della deliberazione n. (omissis), con la quale si era proceduto semplicemente alla riparametrizzazione dei 35 posti di segretario di scuola dal VII all'VIII livello, con qualifica di coordinatore amministrativo scolastico, le mansioni di F. B., segretario economo, erano rimaste immutate; di talché si era reso operativo il trasferimento, ai sensi della richiamata disposizione, nei ruoli del personale ATA statale, profilo responsabile amministrativo, secondo la tabella di equiparazione adottata in applicazione del citato articolo 8 della legge numero 124/1999.

Precisava quindi l'erroneità della gravata decisione laddove, sulla scorta della ritenuta non equiparabilità tra le mansioni di segretario economo e responsabile dei servizi amministrativi, aveva affermato la legittimità dell'opzione del B., con permanenza nei ruoli provinciali, categoria D del C.C.N.L. EE. LL.

Concludeva pertanto, per la totale riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Rossano.

Costituitisi, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e F. B. invocavano il rigetto del gravame poiché infondato. In via preliminare, comunque, il Ministero eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva.

Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa era decisa all'udienza del 24 novembre 2004, come da separato dispositivo.

CORTE D'APPELLO DI CATANZARO, Sez. lav., 20 gennaio 2005, n. 63.

Pres. R. Greco, Cons. A. Ammirata, Cons. Rel. G. Valea

Amministrazione Provinciale di Cosenza (Avv. Antonella Gentile)

c. MIUR (Avv. Distr. dello St. di Catanzaro) e F. B. (Prof. Avv. Vincenzo Ferrari)

Personale ATA Istruzione – Passaggio dai ruoli provinciali ai ruoli statali – Mancata corrispondenza tra profili professionali – Opzione di permanenza nei ruoli provinciali – Legittimità (L. 03 maggio 1999 n. 124, art. 8)

Il lavoratore del personale ATA dell'istruzione dipendente da amministrazione provinciale e destinato al passaggio nei ruoli dello Stato ha diritto ad esercitare l'opzione di permanenza nell'ente di appartenenza ove tra profilo professionale d'origine e profilo professionale di destinazione non vi sia corrispondenza

Motivi della decisione

Va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in quanto l'oggetto del giudizio non è circoscritto alla sola declaratoria di illegittimità del rifiuto dell'opzione da parte dell'Amministrazione Provinciale, ma anche a quella della permanenza e del passaggio dai ruoli dell'amministrazione locale a quelli dell'amministrazione statale, considerato che per effetto del rifiuto dell'opzione, F. B. era stato incluso tra il personale il cui passaggio alle dipendenze dello Stato era previsto a decorrere dal 01 gennaio 2000, sicché il Ministero non può considerarsi estraneo alle vicende del rapporto di lavoro dello stesso F. B.

L'appello avanzato dall'Amministrazione Provinciale di Cosenza non può essere accolto.

La questione prospettata dall'appellante amministrazione è connessa all'interpretazione dell'articolo 8 della legge numero 124/1999, che ha previsto il passaggio del personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato, stabilendo che il personale delle scuole statali è a carico dello Stato ed il personale ATA è trasferito nei ruoli statali con le qualifiche e i profili professionali corrispondenti.

La menzionata disposizione consente, tuttavia, ai dipendenti di esercitare l'opzione per rimanere nei ruoli dell'amministrazione locale, in mancanza di corrispondenza con profili e qualifiche del personale statale.

Il decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 23 luglio 1999, in attuazione del citato articolo 8 della legge numero 124/1999, individua i profili e le qualifiche professionali corrispondenti tra il personale ATA degli enti locali e quello dello Stato; per quanto qui interessa, esso fissa la corrispondenza tra il profilo di responsabile amministrativo (statale) e quello di segretario scolastico (enti locali).

Con accordo del 20 luglio 2000 si formula tabella di equiparazione dei profili professionali della scuola statale con quelli degli enti locali; anche in questo caso vi è corrispondenza tra il profilo di responsabile amministrativo e quello di segretario scolastico.

CORTE D'APPELLO DI CATANZARO, Sez. lav., 20 gennaio 2005, n. 63.

Pres. R. Greco, Cons. A. Ammirata, Cons. Rel. G. Valea

Amministrazione Provinciale di Cosenza (Avv. Antonella Gentile)

c. MIUR (Avv. Distr. dello St. di Catanzaro) e F. B. (Prof. Avv. Vincenzo Ferrari)

Personale ATA Istruzione – Passaggio dai ruoli provinciali ai ruoli statali – Mancata corrispondenza tra profili professionali – Opzione di permanenza nei ruoli provinciali – Legittimità (L. 03 maggio 1999 n. 124, art. 8)

Il lavoratore del personale ATA dell'istruzione dipendente da amministrazione provinciale e destinato al passaggio nei ruoli dello Stato ha diritto ad esercitare l'opzione di permanenza nell'ente di appartenenza ove tra profilo professionale d'origine e profilo professionale di destinazione non vi sia corrispondenza

Tanto premesso, risulta dagli atti che F. B. ha esercitato, nel termine di legge, l'opzione di rimanere nei ruoli dell'Amministrazione Provinciale di Cosenza, che ha respinto la relativa istanza con deliberazione n. (omissis).

L'opzione era stata esercitata sulla base della constatazione che la qualifica rivestita di funzionario amministrativo – VIII qualifica funzionale, con inquadramento nella categoria D, posizione economica D3, del C.C.N.L. 31 marzo 1999/11 aprile 1999 – non trovasse corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale.

Ebbene, come correttamente ritenuto dal Tribunale di Rossano, F. B. aveva il diritto di esercitare l'opzione di rimanere nei ruoli dell'Amministrazione Provinciale di Cosenza.

Ne consegue che il rifiuto frapposto dall'ente medesimo si rivela illegittimo.

A tale conclusione si perviene sulla base del rilievo che, con deliberazione n. (omissis), l'Amministrazione Provinciale di Cosenza ha istituito 35 posti di segretario di scuola, già appartenenti alla VII qualifica funzionale, con iscrizione alla superiore VIII qualifica funzionale.

Con la successiva deliberazione n. (omissis), l'Amministrazione Provinciale di Cosenza, in applicazione dell'articolo 49 del D.P.R. numero 333/1990, attribuiva i posti di coordinatore amministrativo scolastico, VIII qualifica funzionale, al personale che già rivestiva la qualifica di segretario di scuola, VII qualifica funzionale, a n. 33 dipendenti, tra cui F. B., con contestuale abolizione di posti di segretario di scuola.

Nella stessa ultima delibera si precisa che, agli effetti economici e giuridici, l'attribuzione della nuova qualifica per personale nominativamente ivi indicato, ha effetto a decorrere dal 01 dicembre 1998.

Orbene, nel descritto contesto normativo, la pretesa del B., manifestata attraverso l'esercizio dell'opzione, di rimanere nei ruoli dell'Amministrazione Provinciale di Cosenza deve ritenersi assolutamente legittima, in quanto, considerata la qualifica (VIII) rivestita alla data del 25 maggio 1999, prevista per il passaggio del personale ATA dai ruoli degli enti locali a quelli degli enti statali, non risulta esservi equiparazione, secondo le tabelle di corrispondenza fatte proprie

CORTE D'APPELLO DI CATANZARO, Sez. lav., 20 gennaio 2005, n. 63.

Pres. R. Greco, Cons. A. Ammirata, Cons. Rel. G. Valea

Amministrazione Provinciale di Cosenza (Avv. Antonella Gentile)

c. MIUR (Avv. Distr. dello St. di Catanzaro) e F. B. (Prof. Avv. Vincenzo Ferrari)

Personale ATA Istruzione – Passaggio dai ruoli provinciali ai ruoli statali – Mancata corrispondenza tra profili professionali – Opzione di permanenza nei ruoli provinciali – Legittimità (L. 03 maggio 1999 n. 124, art. 8)

Il lavoratore del personale ATA dell'istruzione dipendente da amministrazione provinciale e destinato al passaggio nei ruoli dello Stato ha diritto ad esercitare l'opzione di permanenza nell'ente di appartenenza ove tra profilo professionale d'origine e profilo professionale di destinazione non vi sia corrispondenza

dall'Amministrazione Provinciale di Cosenza con deliberazione n. (omissis), tra il profilo di responsabile amministrativo (VII qualifica funzionale) e il profilo professionale ricoperto da F. B. (VII qualifica funzionale).

D'altro canto, se è vero che per il profilo di responsabile amministrativo era prevista la permanenza solo fino al 01 settembre 2000 per essere sostituito dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (profilo riconducibile all'VIII qualifica funzionale), è altrettanto vero che fino a quella data vi sarebbe stato inquadramento di F. B. in una qualifica non corrispondente ed anzi inferiore a quella di partenza; inoltre il conseguimento del profilo di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi era subordinato alla condizione della partecipazione di un corso-concorso con esito finale positivo.

Constatato quindi che F. B. aveva esercitato legittimamente l'opzione di rimanere nei ruoli dell'Amministrazione Provinciale di Cosenza, la pretesa dell'appellato non potrebbe considerarsi inficiata dalle ulteriori censure mosse dall'ente appellante alla gravata sentenza.

La gravata sentenza deve essere quindi confermata e l'Amministrazione Provinciale di Cosenza – risultata soccombente – va condannata alla rifusione delle spese di giudizio in favore di F. B., come da liquidazione riportata in dispositivo.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le altre parti.

CORTE D'APPELLO DI CATANZARO, Sez. lav., 20 gennaio 2005, n. 63.

Pres. R. Greco, Cons. A. Ammirata, Cons. Rel. G. Valea

Amministrazione Provinciale di Cosenza (Avv. Antonella Gentile)

c. MIUR (Avv. Distr. dello St. di Catanzaro) e F. B. (Prof. Avv. Vincenzo Ferrari)

Personale ATA Istruzione – Passaggio dai ruoli provinciali ai ruoli statali – Mancata corrispondenza tra profili professionali – Opzione di permanenza nei ruoli provinciali – Legittimità (L. 03 maggio 1999 n. 124, art. 8)

Il lavoratore del personale ATA dell'istruzione dipendente da amministrazione provinciale e destinato al passaggio nei ruoli dello Stato ha diritto ad esercitare l'opzione di permanenza nell'ente di appartenenza ove tra profilo professionale d'origine e profilo professionale di destinazione non vi sia corrispondenza

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Amministrazione Provinciale di Cosenza con ricorso depositato in data 28 gennaio 2003 avverso la sentenza n. 1391/2000 resa inter partes dal Tribunale di Rossano in data 12-16/12/2002, così provvede:

- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
- condanna l'Amministrazione Provinciale di Cosenza alla rifusione, in favore di F. B., delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di (omissis), di cui (omissis) per diritti, oltre contributo previdenziale ed IVA, da distrarre in favore del costituito procuratore ex art. 93 c.p.c.;
- compensa le spese tra le altre parti.

Catanzaro, 25 novembre 2004

Depositata addì 20 gennaio 2005